

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1344 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 2017****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che figura nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) L'attuale formulazione delle note complementari 4 e 5 del capitolo 17 e delle note complementari 3 e 4 del capitolo 21 della nomenclatura combinata fa riferimento all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione ⁽²⁾, che stabilisce i metodi per il calcolo del tenore di saccarosio nello zucchero greggio e in determinati sciropi.
- (3) I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 saranno soppressi con effetto dal 1° ottobre 2017 a seguito della modifica del regime delle quote per la produzione di zucchero, dovuta ai cambiamenti intervenuti nella politica agricola. Pertanto i riferimenti all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 nelle note complementari 4 e 5 del capitolo 17 e nelle note complementari 3 e 4 del capitolo 21 diventeranno obsoleti.
- (4) Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la creazione di un vuoto giuridico, è necessario modificare tali note complementari e integrarvi direttamente i metodi di analisi applicabili.
- (5) Alla luce dei miglioramenti nei metodi di analisi per la determinazione del tenore di zuccheri, il metodo attualmente utilizzato per calcolare il tenore di zuccheri di taluni prodotti che rientrano nel capitolo 17, che può essere influenzato dalla matrice del campione o da composti interferenti, dovrebbe essere sostituito dal metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»).
- (6) Tuttavia, per altri prodotti che rientrano nel capitolo 17 e per i prodotti che rientrano nel capitolo 21, ove il tenore di zuccheri non sia basato esclusivamente su saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio a causa della presenza di altri zuccheri, il metodo HPLC non può essere applicato. Per tali prodotti, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, dovrebbe essere determinato con il metodo rifrattometrico in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione ⁽³⁾.
- (7) Ai fini di un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'Unione con riguardo alla determinazione del tenore di zuccheri di taluni prodotti, è opportuno modificare le note complementari 4 e 5 del capitolo 17 e le note complementari 3 e 4 del capitolo 21 della parte seconda della nomenclatura combinata.
- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (9) I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 saranno abrogati con effetto dal 1° ottobre 2017. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GUL 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GUL 274 del 16.9.2014, pag. 6).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la seconda parte è modificata come segue:

a) nel capitolo 17 le note complementari 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

«4. Per i prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 95 e 1702 90 71, il tenore di zuccheri (saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio, con fruttosio e glucosio espressi in equivalente saccarosio) è determinato applicando il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione ("metodo HPLC"), con la seguente formula:

$$S + 0,95 \times (F + G) + M$$

in cui:

"S" è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;

"F" è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;

"G" è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC;

"M" è il tenore di maltosio determinato mediante il metodo HPLC.

Per i prodotti delle sottovoci 1702 60 80, 1702 90 80 e 1702 90 95, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico (espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione (*). Per i prodotti delle sottovoci 1702 60 80 e 1702 90 80, la conversione dei risultati in equivalente saccarosio si ottiene moltiplicando i gradi Brix per il coefficiente 0,95.

5. Ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, per "isoglucosio" si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio o dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

Per i prodotti di tali sottovoci, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico (espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 6).»;

b) nel capitolo 21 le note complementari 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«3. Ai sensi della sottovoce 2106 90 30 per "isoglucosio" si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio o dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

4. Per i prodotti delle sottovoci 2106 90 30 e 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato in base al metodo rifrattometrico (espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione (*).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 6).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
